

Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 – Fascicolo «Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari»⁽¹⁾

1. Premessa

Le presenti disposizioni recano la disciplina di vigilanza dei soggetti operanti nel settore finanziario (intermediari finanziari, confidi di maggiori dimensioni, agenzie di prestito su pegno e società fiduciarie disciplinate dall'art. 199, comma 2, del Testo unico della finanza - TUF) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia a seguito della riforma del Titolo V TUB, operata con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come successivamente modificato e integrato.

La riforma del Titolo V TUB ha razionalizzato la regolamentazione e l'assetto dei controlli a cui sono sottoposti gli intermediari finanziari e gli altri soggetti operanti nel settore finanziario. In particolare, ha: i) limitato l'ambito della riserva di attività degli intermediari finanziari alla sola concessione di finanziamenti; ii) istituito un albo unico degli intermediari finanziari ("albo 106 TUB"), superando così la preesistente bipartizione tra gli intermediari iscritti nell'Elenco speciale (sottoposti alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia) e quelli iscritti nell'Elenco generale, assoggettati a limitate forme di controllo; iii) previsto l'iscrizione nel citato "albo 106 TUB" dei confidi di maggiori dimensioni e delle agenzie di prestito su pegno, nonché l'iscrizione in una sezione separata del medesimo albo delle società fiduciarie controllate da una banca o aventi un capitale versato non inferiore al doppio di quello previsto dal codice civile per le società per azioni ⁽²⁾; iv) rafforzato l'impianto delle regole e dei poteri sugli intermediari finanziari iscritti nell'albo unico. Viene, infine, introdotto un regime di vigilanza consolidata sui gruppi finanziari.

Il contenuto dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e l'esercizio nei confronti del pubblico è definito dal Decreto adottato dal Ministro dell'Economia e delle finanze ai sensi dell'art. 106, comma 3, TUB ⁽³⁾.

Le disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, contenute nella presente Circolare, sono state sottoposte a due successive consultazioni pubbliche, tenuto conto della rilevanza dei commenti ricevuti in occasione della prima consultazione, delle modifiche apportate alla riforma del Titolo V dal d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169 (c.d. "II correttivo") e delle modifiche intervenute nel frattempo alla disciplina prudenziale delle banche, cui le presenti disposizioni fanno rinvio con gli opportuni adattamenti ⁽⁴⁾. In occasione di entrambe le consultazioni è stata condotta l'analisi d'impatto della regolamentazione, di cui si è tenuto conto nella definizione della presente normativa.

Le presenti disposizioni entrano in vigore il 60° giorno successivo alla pubblicazione sul sito della Banca d'Italia.

⁽¹⁾ Il testo della Circolare è pubblicato alla pagina "Compiti > Vigilanza sul sistema bancario e finanziario > Archivio norme > Circolari > Circolare n. 288 del 3 aprile 2015"

⁽²⁾ Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), i soggetti che intendono prestare i servizi di riscossione dei crediti ceduti e di cassa e pagamento (c.d. *servicing* – art. 2, comma 3, lett. c) chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 106 TUB.

⁽³⁾ Il regolamento ministeriale definisce altresì la soglia dimensionale per l'iscrizione dei confidi nell'albo unico e l'operatività degli intermediari esteri in Italia.

⁽⁴⁾ Cfr. il "pacchetto CRR/CRDIV" composto da: i) regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 176 del 27.6.2013, e successivamente oggetto di rettifica integrale pubblicata, nella versione in lingua italiana, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 321 del 30 novembre 2013 (c.d. CRR); ii) direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 176 del 27 giugno 2013 (c.d. CRD IV).

Di seguito, si descrivono: i) l'impostazione e le linee di indirizzo della nuova disciplina (par. 2); ii) gli aspetti di maggiore rilievo della stessa (par. 3); iii) le disposizioni transitorie e le abrogazioni (par. 4).

2. Impostazione e linee di indirizzo

Le nuove disposizioni delineano un quadro normativo organico e proporzionato ai rischi e alle caratteristiche dei soggetti finanziari vigilati.

Per assicurare organicità, la tecnica normativa segue un approccio di tipo modulare, in base al quale la regolamentazione è incentrata sulla disciplina degli intermediari finanziari, mentre i regimi degli altri soggetti vigilati (ad es., confidi) sono contenuti in capitoli ad hoc, che disciplinano esclusivamente i profili specifici di ogni tipologia di operatori, rinviando per il resto alla disciplina generale.

Nel definire i diversi profili normativi e, in particolare, gli istituti di vigilanza prudenziale, sono stati seguiti i principi cardine dell'ordinamento finanziario: stabilità finanziaria e salvaguardia della sana e prudente gestione dei soggetti; neutralità della regolamentazione rispetto ai diversi soggetti vigilati che svolgono la medesima attività; graduazione della disciplina per tenere conto della complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari e della natura specifica dell'attività svolta.

Seguendo detti principi le disposizioni confermano per gli intermediari finanziari il regime di vigilanza prudenziale "equivalente" a quello delle banche già previsto per gli intermediari iscritti nell'Elenco speciale (in sostanza, anche gli intermediari finanziari sono soggetti ai "tre pilastri" della disciplina prudenziale bancaria).

In questo modo, è stato definito un sistema di regole tendenzialmente omogeneo per tutti gli intermediari vigilati, all'interno del quale la proporzionalità è declinata senza prevedere, in generale, esenzioni da obblighi o requisiti, ma operando sulla loro intensità, graduandoli e modulandoli in funzione della diversa complessità dei soggetti interessati.

Le presenti disposizioni si articolano in sette Titoli, a loro volta suddivisi in capitoli. In particolare, il Titolo I riguarda i soggetti e le attività, e include la disciplina dell'autorizzazione, del gruppo finanziario, nonché delle attività esercitabili e delle partecipazioni detenibili; il Titolo II contiene le disposizioni relative ai partecipanti e agli esponenti aziendali degli intermediari finanziari; il Titolo III detta la disciplina dell'organizzazione e del sistema dei controlli interni; il Titolo IV è relativo alla vigilanza prudenziale, mentre il Titolo V definisce le regole relative alla vigilanza informativa; il Titolo VI riguarda i profili sanzionatori della disciplina; infine, il Titolo VII detta la disciplina degli altri soggetti operanti nel settore finanziario vigilati dalla Banca d'Italia (confidi, società fiduciarie e agenzie di prestito su pegno).

3. Aspetti di maggior rilievo

3.1 – Autorizzazione all'esercizio dell'attività e capitale minimo

La disciplina dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di concessione dei finanziamenti è finalizzata a verificare l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione dell'intermediario che intende iscriversi nell'albo 106 TUB. In quest'ambito sono valutate una serie di condizioni, quali l'esistenza di un capitale minimo, la qualità degli azionisti e degli esponenti aziendali, il programma di attività e l'assetto organizzativo.

Con riferimento alla dotazione di capitale iniziale, la disciplina, tenuto anche conto dei risultati dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), ha fissato livelli minimi di

capitale coerenti con l'obiettivo della riforma di rafforzare la solidità e l'affidabilità degli operatori.

In relazione a ciò, è stata determinata una soglia di capitale minimo pari a 2 milioni di euro per la generalità degli intermediari e a 3 milioni di euro per gli intermediari che svolgono (esclusivamente o congiuntamente con altre forme di finanziamento per cassa) l'attività di rilascio di garanzie, attesa la maggiore rischiosità di tale attività rispetto all'erogazione del credito esclusivamente per cassa.

In attuazione del principio di proporzionalità, per alcune categorie di intermediari è richiesta una dotazione di capitale iniziale minore. In particolare, per gli intermediari finanziari che adottano la forma di società cooperativa a mutualità prevalente e che esercitano esclusivamente l'attività di concessione di finanziamenti senza rilasciare garanzie è previsto un capitale iniziale minimo di 1,2 milioni di euro; per le agenzie di prestito su pegno il capitale minimo è pari a 600 mila euro.

Nel procedimento di autorizzazione ha una rilevanza centrale la valutazione del programma di attività (che descrive le linee di sviluppo dell'intermediario e l'evoluzione delle grandezze finanziarie e patrimoniali nella fase di avvio dell'operatività) e della struttura organizzativa. La Banca d'Italia verifica, tra l'altro, la coerenza e l'attendibilità delle informazioni contenute e delle previsioni formulate nel programma nonché la sua sostenibilità per assicurare condizioni di equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario.

Le disposizioni, inoltre, dettano norme specifiche relative allo svolgimento dell'attività finanziaria da parte di intermediari esteri che intendono prestare l'attività di concessione di finanziamenti attraverso una stabile organizzazione in Italia.

3.2- Gruppo finanziario

Una delle novità di maggiore rilievo della riforma del Titolo V TUB riguarda la disciplina del gruppo finanziario, introdotta dall'art. 109 TUB, che demanda alla Banca d'Italia il compito di individuare i soggetti che lo compongono.

In relazione a ciò, nelle disposizioni è previsto che la capogruppo di un gruppo finanziario possa essere sia un intermediario finanziario sia una società finanziaria ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. b), TUB. Quest'ultima, per assumere tale ruolo, deve rispettare alcune condizioni, la più rilevante delle quali richiede che nell'insieme delle società da essa controllate risulti prevalente l'attività di quelle finanziarie. Nel perimetro del gruppo finanziario sono inclusi gli intermediari finanziari, le società finanziarie e le società bancarie extracomunitarie controllate dall'intermediario finanziario o dalla società finanziaria capogruppo.

La capogruppo svolge un ruolo di rilievo ai fini di vigilanza in quanto, da un lato, essa rappresenta il referente della Banca d'Italia in materia di vigilanza consolidata e, dall'altro, nell'ambito dei suoi poteri di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia.

3.3- Attività esercitabili e partecipazioni detenibili

Le disposizioni in materia di attività esercitabili tengono conto del nuovo perimetro di operatività degli intermediari finanziari, individuato dall'art. 106 del TUB. In particolare, gli intermediari finanziari svolgono, come attività tipica, l'attività di concessione di finanziamenti o di servicing ⁽⁵⁾.

⁽⁵⁾ Attività di riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e di pagamento ai sensi dell'art. 2, commi 3, 6 e 6-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione dei crediti.

Inoltre, gli intermediari finanziari possono prestare:

- servizi di pagamento ed emettere moneta elettronica, se autorizzati ai sensi, rispettivamente, degli artt. 114-*novies* e 114-*quinquies* TUB. Per svolgere tali attività, gli intermediari costituiscono un patrimonio destinato;
- servizi di investimento, nei casi e secondo le condizioni previste nelle disposizioni;
- attività connesse e strumentali;
- le altre attività che la legge consente agli intermediari di esercitare (es.: promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento; gestione di fondi pubblici; distribuzione di prodotti assicurativi).

Al fine di preservare le caratteristiche dell'intermediario finanziario, la cui attività tipica è la concessione di finanziamenti o il *servicing*, le norme prevedono che tali ulteriori attività siano svolte in via subordinata ⁽⁶⁾; inoltre, è previsto che l'intermediario, prima di avviare iniziative in tali settori, invii alla Banca d'Italia il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa aggiornati.

Per sviluppare la propria attività, gli intermediari finanziari possono acquisire partecipazioni, in coerenza con il proprio oggetto sociale e le proprie strategie. Al fine di presidiare i relativi rischi, sono introdotte specifiche disposizioni in materia di partecipazioni detenibili che ne disciplinano anche i limiti quantitativi.

3.4- Assetti proprietari ed esponenti aziendali

Il TUB prevede che la Banca d'Italia autorizzi l'acquisizione di partecipazioni qualificate ⁽⁷⁾ nel capitale dell'intermediario finanziario o di una società finanziaria capogruppo.

Le presenti disposizioni disciplinano le condizioni dell'autorizzazione e gli obblighi di comunicazione dei partecipanti alla Banca d'Italia. Ai fini dell'autorizzazione, la Banca d'Italia valuta la sussistenza di una pluralità di condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione dell'intermediario, tra cui il possesso da parte del candidato acquirente di requisiti di onorabilità, la sua reputazione e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione.

Le disposizioni sono allineate a quanto previsto dalla direttiva 2007/44/CE (relativa all'acquisto di partecipazioni qualificate in banche, imprese di investimento e di assicurazione e società di gestione) e dalle linee guida applicative delle autorità di regolamentazione europee (EBA, ESMA, EIOPA) ⁽⁸⁾.

Con riguardo agli esponenti aziendali, le disposizioni indicano le modalità con le quali gli intermediari finanziari sono tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei propri esponenti.

⁽⁶⁾ È fatta eccezione per le attività di erogazione di finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici, per le quali è previsto che, fermo restando l'esercizio dell'attività di concessione dei finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico, gli intermediari finanziari possono svolgerle anche in via non subordinata. Gli intermediari che svolgono tali attività non sono considerati "intermediari minori" e si dotano di assetti di controllo in grado di presidiare i rischi legali e reputazionali connessi al loro esercizio.

⁽⁷⁾ Si intendono qualificate le partecipazioni che danno luogo alla detenzione di una quota di capitale dell'intermediario pari ad almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto ovvero che comportino il controllo dello stesso o l'esercizio dell'influenza notevole sul medesimo.

⁽⁸⁾ Cfr. EBA, ESMA, EIOPA, Guidelines for the Prudential assessment of acquisitions and increases in holding in the financial sector required by Directive 2007/44/EC, 18 dicembre 2010.

3.5- Organizzazione e controlli

Il sistema di *governance* e dei controlli interni riveste un ruolo centrale per il perseguimento degli obiettivi di sana e prudente gestione.

In tal senso, le nuove norme hanno la finalità, da un lato, di adeguare le regole organizzative degli intermediari finanziari a quelle degli altri soggetti vigilati (adottando un approccio coerente con le regole e le linee guida internazionali), dall'altro, di modulare le previsioni in relazione alla dimensione, complessità e natura dell'attività svolta da tali soggetti.

Sono oggetto di disciplina, tra l'altro: i) i requisiti generali di organizzazione (es: flussi informativi interni, procedure amministrative e contabili, misure di salvaguardia della continuità operativa); ii) le regole di governo societario, che delineano i compiti e le responsabilità minimali degli organi aziendali; iii) il sistema dei controlli interni; iv) l'esternalizzazione di funzioni aziendali; v) le caratteristiche del sistema informativo-contabile. Inoltre, sono previsti requisiti organizzativi per far fronte ai rischi derivanti da specifiche attività (es.: concessione di crediti; *servicing*; erogazione di finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici; distribuzione di prodotti tramite soggetti terzi).

In quest'ambito, assumono rilievo di carattere generale le regole relative al governo societario e al sistema dei controlli interni. Le prime mirano ad assicurare che gli organi aziendali nonché i sistemi di amministrazione e controllo adottati dagli intermediari siano in grado di assicurare l'efficienza e la correttezza della gestione e l'efficacia dei controlli. Per quanto, invece, attiene al sistema dei controlli interni è previsto che gli intermediari istituiscano funzioni aziendali di controllo (*risk management, compliance, internal audit*) indipendenti sia rispetto alle attività controllate sia tra loro.

Per modulare la normativa in base al principio di proporzionalità sono ammesse alcune semplificazioni per gli intermediari meno complessi.

In particolare, nell'ambito delle regole relative alla *governance*, è consentito agli "intermediari minori" ⁽⁹⁾ di attribuire al presidente del consiglio di amministrazione funzioni esecutive, nel rispetto di determinate condizioni volte ad assicurare il buon funzionamento dell'organo.

Quanto all'articolazione delle funzioni di controllo:

- è prevista per tutti gli intermediari finanziari la possibilità di affidare lo svolgimento della funzione di conformità alle norme e della funzione di controllo dei rischi (c.d. controlli di secondo livello) a un'unica funzione, nel caso in cui ciò sia giustificato in base a criteri di proporzionalità;
- si consente a tutti gli "intermediari minori" di istituire una sola funzione di controllo. In tal caso, però, non è possibile ricorrere all'esternalizzazione delle funzioni di controllo.

Tenuto conto della centralità del processo di distribuzione per questa tipologia di operatori, sono state introdotte regole organizzative ad hoc sull'articolazione del processo di gestione e controllo della rete distributiva, in modo da assicurare una chiara allocazione delle responsabilità e focalizzare l'attenzione sui punti nevralgici di tale processo.

⁽⁹⁾ Si intendono per "intermediari minori" gli intermediari finanziari che non: i) abbiano un attivo superiore a 250 milioni di euro; ii) siano capogruppo di un gruppo finanziario; iii) abbiano effettuato operazioni di raccolta tramite strumenti finanziari diffusi tra il pubblico; iv) abbiano originato operazioni di cartolarizzazione; v) svolgano l'attività di concessione di finanziamenti, in via prevalente o rilevante, nella forma del rilascio di garanzie; vi) svolgano attività di *servicing*; vii) siano autorizzati anche alla prestazione di servizi di pagamento, all'emissione di moneta elettronica o alla prestazione di servizi di investimento; viii) operino in strumenti finanziari derivati con finalità speculative; ix) erogino finanziamenti agevolati o gestiscano fondi pubblici.

Infine, sono previste norme organizzative per il gruppo finanziario, che pongono l'accento sul ruolo e sulle responsabilità della capogruppo.

3.6- *Disciplina prudenziale*

Dal 1° gennaio 2014, la disciplina prudenziale delle banche e delle imprese di investimento è cambiata per effetto dell'applicazione del "pacchetto CRR/CRDIV" (regolamento e direttiva), che dà attuazione in Europa alle nuove regole prudenziali definite dal Comitato di Basilea (cd. Basilea 3).

In relazione a ciò, si conferma la scelta di applicare agli intermediari finanziari, con i necessari adattamenti, lo stesso regime prudenziale di misurazione e controllo dei rischi delle banche, in modo da assicurare il mantenimento della "vigilanza equivalente" e presidiare - in linea con gli orientamenti internazionali - i rischi dello "shadow banking".

Per tener conto e valorizzare le caratteristiche degli intermediari finanziari nel rispetto del principio di proporzionalità, da un lato, le norme introducono alcuni trattamenti specifici per gli intermediari finanziari relativamente ai livelli di capitale ⁽¹⁰⁾ e, dall'altro, non prevedono, al momento, l'applicazione di alcuni istituti contenuti nel CRR/CRDIV, quali le regole in materia di: i) liquidità e leva finanziaria ⁽¹¹⁾; ii) riserva di conservazione del capitale e riserva di capitale anticiclica. Inoltre, una disciplina prudenziale semplificata è applicata agli intermediari minori ⁽¹²⁾.

Quanto alla tecnica normativa, essendo la regolamentazione prudenziale delle banche dettata in gran parte (I e III Pilastro) direttamente dal CRR, l'impianto regolamentare adottato fa ampio ricorso alla tecnica del rinvio, richiamando le disposizioni del regolamento applicabili anche agli intermediari finanziari, favorendo in questo modo la disponibilità di un quadro normativo in materia di vigilanza prudenziale uniforme, costantemente aggiornato, allineato alle migliori prassi internazionali di misurazione e controllo prudenziale dei rischi.

3.7 - *Altre categorie di intermediari*

Confidi

Le nuove disposizioni confermano, nella sostanza, la disciplina previgente in materia di confidi iscritti nell'Elenco speciale ⁽¹³⁾ con riguardo alla definizione dell'aggregato da prendere in considerazione per calcolare il volume di attività finanziaria al cui superamento il confido è tenuto a iscriversi nell'albo; limitate modifiche sono state invece apportate alle disposizioni in materia di operatività dei confidi (attività prevalente, attività residuali esercitabili e attività connesse e strumentali).

⁽¹⁰⁾ In particolare: i) per quanto riguarda il requisito patrimoniale complessivo, è previsto che gli intermediari che non effettuano raccolta di risparmio presso il pubblico mantengano un requisito patrimoniale a fronte dei rischi di credito e di controparte pari al 6% delle esposizioni ponderate per il rischio; per gli altri intermediari, il coefficiente è pari all'8% come per le banche; ii) con riguardo al factoring (crediti commerciali acquistati), ai fini dell'intestazione delle esposizioni si tiene conto della trilateralità che caratterizza il rapporto di cessione dei crediti: in presenza di alcuni presupposti, gli intermediari imputano l'esposizione al debitore ceduto ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, anche qualora adottino la metodologia standardizzata; iii) in merito alla concentrazione dei rischi, è previsto che gli intermediari finanziari rispettino i medesimi limiti prudenziali stabiliti per le banche. In via transitoria (fino al 31.12.2017) è, tuttavia, consentito di superare il limite di esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi, pari al 25% del capitale ammissibile. All'esposizione eccedente tale limite è prevista l'applicazione di uno specifico requisito patrimoniale; in ogni caso, l'esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi non può superare il 40% del capitale ammissibile.

⁽¹¹⁾ Le disposizioni prevedono, peraltro, l'adozione di specifici presidi organizzativi a fronte dell'esposizione al rischio di liquidità e richiedono che tanto il rischio di liquidità quanto il rischio di leva finanziaria eccessiva siano oggetto di valutazione nell'ambito del processo ICAAP.

⁽¹²⁾ A titolo esemplificativo, nell'ambito della disciplina del processo di controllo prudenziale (II pilastro), tali intermediari possono non effettuare prove di stress e possono non determinare il livello prospettico del capitale interno complessivo e del capitale complessivo, né è loro richiesto l'invio alla Banca d'Italia della rendicontazione ICAAP.

⁽¹³⁾ Circolare n. 216 del 5 agosto 1996, 9° aggiornamento del 28 febbraio 2008.

Per quanto riguarda gli altri aspetti della disciplina, si rinvia, di norma, alle disposizioni generalmente applicabili agli intermediari finanziari, con alcune integrazioni e modifiche che tengono conto delle specificità dei confidi.

Gli aspetti distintivi più significativi riguardano:

- *autorizzazione*: il capitale minimo dei confidi è fissato in 2 milioni di euro, un importo inferiore rispetto a quanto richiesto agli intermediari finanziari che prestano garanzie; inoltre, è previsto che i confidi possano adottare anche la forma di società consortile a responsabilità limitata;
- *partecipazioni detenibili*: anche ai confidi è consentita l'assunzione di partecipazioni in altre imprese. Tuttavia, per preservare le caratteristiche tipiche di tali soggetti, tenuto anche conto dell'analoga disciplina prevista per le banche di garanzia collettiva, sono stati posti alcuni vincoli rispetto alle disposizioni ordinarie (es.: divieto di assunzione di partecipazioni di controllo in banche o altre imprese finanziarie o assicurative; limiti stringenti per l'assunzione di partecipazioni in imprese non finanziarie);
- *vigilanza prudenziale*: la disciplina in materia di fondi propri tiene conto dell'esistenza nei bilanci dei confidi di poste non riconducibili alle categorie individuate dalle disposizioni di vigilanza in materia di computabilità nei fondi propri degli strumenti di capitale; le norme inoltre chiariscono i limiti della computabilità dei fondi pubblici attribuiti ai confidi. Vengono confermate le disposizioni previgenti con riguardo al requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito per le operazioni segmentate, per le quali la quota di prima perdita è coperta mediante specifici fondi monetari; in tali casi, ricorrendo certe condizioni, il requisito è pari all'ammontare dei fondi monetari medesimi.

Società fiduciarie

L'art. 199 TUF, come modificato dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 141/10, individua le società fiduciarie che sono tenute a iscriversi in una sezione separata dell'albo 106 TUB; dette fiduciarie devono essere autorizzate dalla Banca d'Italia e sono assoggettate ai poteri di vigilanza della medesima autorità per assicurare il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio di cui al d.lgs. 231/2007.

Nella definizione delle norme si è tenuto conto, oltre che delle disposizioni del TUF, della disciplina delle società fiduciarie dettata dalla legge n. 1966/1939 e dal D.M. 16 gennaio 1995, non abrogati né modificati dal nuovo testo dell'art. 199 TUF.

Pertanto, le disposizioni mantengono l'attuale fisionomia ed operatività delle società fiduciarie per quanto riguarda sia la delimitazione delle attività esercitabili sia la circostanza che le stesse sono autorizzate e vigilate anche da parte del Ministero per lo Sviluppo economico.

Sono disciplinate, tra l'altro, la procedura di autorizzazione e le regole sugli assetti proprietari, disegnate sul modello previsto per la generalità degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, fatte salve talune specificità che tengono conto sia delle caratteristiche di tali società, sia della peculiare finalità che l'art. 199 TUF attribuisce alla vigilanza della Banca d'Italia su tali intermediari ⁽¹⁴⁾.

Tenuto conto dell'importanza che gli assetti di governo e controllo rivestono per garantire il rispetto della normativa antiriciclaggio, le società fiduciarie sono tenute a rispettare le norme in materia di organizzazione e controlli applicabili agli intermediari finanziari per quanto

⁽¹⁴⁾ In tal senso, le disposizioni specificano che la valutazione della qualità dei titolari di partecipazioni qualificate va condotta soltanto con riferimento ai requisiti ex art 19 TUB rilevanti ai fini antiriciclaggio.

attiene alla disciplina della funzione di revisione interna, all'esternalizzazione di attività e al sistema informativo. Rimane ferma l'applicazione del Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011, recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Agenzie di prestito su pegno

Per quanto riguarda le agenzie di prestito su pegno, è prevista, in generale, l'applicazione della disciplina ordinaria dettata per gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, con alcune specificazioni ed esenzioni, tra cui: i) la previsione ai fini dell'autorizzazione di una soglia minima di capitale pari a 600 mila euro; ii) l'esenzione dalla normativa in materia di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) nell'ambito del II Pilastro e di informativa al pubblico (III Pilastro).

4. Disposizioni transitorie e abrogazioni

4.1 - Disposizioni transitorie

Gli intermediari finanziari attualmente iscritti nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 TUB che si iscriveranno nell'albo 106 TUB adeguano a quanto previsto nel Titolo III, Capitolo 1, Sezione V, par. 1 e 2, i contratti di esternalizzazione e i contratti di distribuzione di prodotti finanziari in essere alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni alla prima scadenza contrattuale e comunque non oltre tre anni dalla data di pubblicazione della normativa.

Con riferimento alle disposizioni transitorie in materia di fondi propri, contenute nel Titolo IV, Capitolo 15, si precisa che:

- gli intermediari finanziari esercitano la facoltà prevista nella Sezione III, par. 1, ultimo capoverso, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti;
- gli ammontari non dedotti dagli elementi del capitale primario di classe 1, dagli elementi aggiuntivi di classe 1 e dagli elementi di classe 2, in applicazione delle disposizioni transitorie, sono assoggettati al trattamento prudenziale previsto rispettivamente dagli articoli 472, 475, 477 e, per quanto non disposto da tali articoli, dall'articolo 481 CRR.

4.2 - Abrogazioni

La Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 (*"Istruzioni di vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'Elenco Speciale"*), inclusi i relativi aggiornamenti, è abrogata; essa continua ad applicarsi agli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 TUB durante il periodo transitorio previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 141/2010.

Inoltre, sono abrogati i seguenti provvedimenti e comunicazioni, che continuano ad applicarsi agli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 TUB durante il periodo transitorio previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 141/2010:

- Cessione di rapporti giuridici. Limitatamente agli intermediari finanziari (Bollettino di vigilanza n. 7, 2001);
- Intermediari non bancari. Autocertificazione. Limitatamente agli intermediari finanziari (Bollettino di vigilanza n. 8, 2002);
- Intermediari non bancari. Nuovo diritto societario. Limitatamente agli intermediari finanziari (Bollettino di vigilanza n. 3, 2003);

- Disposizioni in materia di SPV e *Servicer* (Bollettino di vigilanza n. 11, 2003);
- Consorzi di garanzia (confidi) (Bollettino di vigilanza n. 12, 2003);
- Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale (Bollettino di vigilanza n. 12, 2003);
- Intermediari non bancari. Diritto societario. Limitatamente agli intermediari finanziari (Bollettino di vigilanza n. 6, 2004);
- Società di factoring. Concentrazione dei rischi (Bollettino di vigilanza n. 5, 2005);
- Elenco speciale. Concentrazione dei rischi. Quesiti (Bollettino di vigilanza n. 11, 2005);
- Concentrazione dei rischi (Bollettino di vigilanza n. 11, 2006);
- Società per la cartolarizzazione. Quesiti (Bollettino di vigilanza n. 11, 2006);
- Comunicazione del 12 dicembre 2007, Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale: quesiti sulla concentrazione dei rischi (Bollettino di vigilanza n. 12, 2007);
- Comunicazione del 21 dicembre 2007, Intermediari finanziari ex art. 107 TUB: limiti alla concentrazione dei rischi (Bollettino di vigilanza n. 12, 2007);
- Comunicazione del 16 giugno 2008. Comunicazione scelta ECAI-ECA (Bollettino di vigilanza n. 6, 2008);
- Comunicazione del 20 giugno 2008, Intermediari finanziari ex art. 107 TUB: patrimonio di vigilanza (Bollettino di vigilanza n. 6, 2008);
- Trattamento dei crediti derivanti da commissioni di *servicing* agli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 TUB. Quesito (Bollettino di vigilanza n. 7, 2008);
- Comunicazione del 26 settembre 2008, Disciplina prudenziale per gli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale. Quesiti (Bollettino di vigilanza n. 9, 2008);
- Comunicazione del 25 novembre 2008. Computabilità di contributi pubblici nel patrimonio di vigilanza dei confidi (Bollettino di vigilanza n. 11, 2008);
- Comunicazione del 30 dicembre 2008 – Valutazione del merito di credito (Bollettino di vigilanza n. 12, 2008);
- Comunicazione dell'11 marzo 2009. Filtri prudenziali; avviamento (Bollettino di vigilanza n. 3, 2009);
- Provvedimento del 14 maggio 2009. Nuove disposizioni concernenti i soggetti che operano nel settore finanziario di cui agli artt. 106, 113 e 155 TUB (Bollettino di vigilanza n. 5, 2009). Limitatamente ai soggetti di cui all'art. 106 TUB;
- Comunicazione del 9 giugno 2009. Circolare 263. Chiarimenti interpretativi. Limitatamente agli intermediari finanziari (Bollettino di vigilanza n.6, 2009);
- Disposizioni di vigilanza del 18 maggio 2010, Patrimonio di vigilanza – filtri prudenziali. Limitatamente agli intermediari finanziari (Bollettino di vigilanza n. 5, 2010);
- Comunicazione del giugno 2010. Contratti di *servicing*. Attività del “*Master servicer*”;

- Comunicazione del 23 giugno 2010. Chiarimenti sulle disposizioni di vigilanza in materia di patrimonio di vigilanza – filtri prudenziali (Bollettino di vigilanza n. 6, 2010);
- Comunicazione dell'11 marzo 2011, Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale e SIM. Termine di invio del resoconto ICAAP (relativo all'anno 2010)(Bollettino di vigilanza n. 3, 2011);
- Comunicazione del 31 marzo 2011 – Filtro prudenziale relativo all'imposta sostitutiva sull'avviamento (Bollettino di vigilanza n. 3, 2011);
- Comunicazione del 4 maggio 2011, Modifiche alla regolamentazione prudenziale (Bollettino di vigilanza n. 5, 2011);
- Comunicazione del 1° marzo 2012, Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale ex art. 107 TUB (Bollettino di vigilanza n. 3, 2012);
- Comunicazione del 31 maggio 2012. Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate (Bollettino di vigilanza n. 5, 2012);
- Comunicazione del 10 dicembre 2012, Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale. Concentrazione dei rischi (Bollettino di vigilanza n. 12, 2012);
- Comunicazione dell'8 maggio 2013 – Patrimonio di vigilanza (Bollettino di vigilanza n. 5, 2013), ad eccezione delle disposizioni transitorie contenute nel par. 2 (Affrancamenti multipli di un medesimo avviamento), relative alle DTA rilevate sino all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2012.

Infine, dalla data di entrata in vigore della presente Circolare, è abrogato il “Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 16 dicembre 2002. Modalità di iscrizione degli intermediari finanziari nell'Elenco speciale ex art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 nonché la composizione dei parametri rilevanti ai fini dell'iscrizione in tale Elenco” (Bollettino di vigilanza n. 12, 2002).

Tutte le disposizioni di vigilanza che restano in vigore e che fanno riferimento agli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale ex art. 107 TUB, sono da intendersi applicabili agli intermediari finanziari iscritti nell'albo 106 TUB, come modificato del D.Lgs. 141/2010.